REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dec. n. 218
Depositata il
7 Aprile 2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 568/2004 proposto da:

MASTRORILLI PATRIZIA

rappresentato e difeso da:

ZUPPARDI EZIO MARIA
TURTURIELLO SERGIO

con domicilio eletto in PERUGIA

PIAZZA ITALIA N. 9
presso
CUTINI BEATRICE

contro

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

per l'annullamento

- del parere negativo del 25 maggio 2004 della Commissione Edilizia del Comune di Tuoro sul Trasimeno in merito alla richesta di autorizzazione edilizia per la realizzazione ed il completamento di una recinzione di un fondo di proprietà della ricorrente loc. Sanguineto, parere conosciuto con la nota di trasmissione prot.n. 5720 del 24 giugno 2004 del Responsabile dell'Area Tecnica Finanziaria del Comune di Tuoro;

- dell'art. 50 del Regolamento Edilizio del Comune di Tuoro sul Trasimeno;

- di ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale comunque lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2005 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1- La ricorrente impugna il diniego di ampliamento della recinzione già esistente nei propri terreni, utilizzati per l'allevamento di cavalli, richiesto al fine di recintare l'intero fondo.

Il diniego è stato motivato con il divieto di recinzione, recato dall'articolo 50 del regolamento edilizio comunale e con l'incompatibilità dell'opera con il paesaggio.

Nel ricorso, avverso la norma regolamentare ed il provvedimento applicativo, si formulano articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, il contrasto degli atti impugnati con la facoltà di recintare il fondo prevista dall'articolo 841 del Codice Civile.

Si deduce altresì l'illogicità della valutazione con la quale si è ritenuto che la recinzione contrastasse con il paesaggio.

Si sostiene, inoltre, che il Comune non avrebbe il potere di agire per la tutela di esigenze paesaggistiche ed ambientali.

2- Il Collegio ritiene che tale ultima affermazione sia errata.

In primo luogo, sul piano generale, poiché ogni provvedimento autorizzatorio comunale, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia, deve ben valutare l'inserimento dell'opera o dell'attività nel contesto naturale o urbano e ciò, anche dal punto di vista della compatibilità estetica ed

ambientale.

In secondo luogo, più specificamente, perché nella Regione Umbria i Comuni sono espressamente delegati alla tutela dei vincoli paesaggistici (L.R. 18 febbraio 2004 n. 1). Perrtanto, a maggior ragione, possono e debbono tener conto dei valori del paesaggio anche là dove il vincolo non esista e, quindi, gli ambiti di competenza siano meno rigorosamente definiti.

3- Tanto osservato, il Tribunale ritiene fondati gli altri motivi di ricorso.

Infatti, l'articolo 50 del Regolamento Comunale (il cui testo è riportato nel gravame per stralcio rilevante e non è contestato).

Esso, difatti, contrasta con l'art. 841 CC, norma di rango superiore, nella parte in cui impedisce le recinzioni delle abitazioni rurali ove eccedano l'area di pertinenza del fabbricato e comunque la dimensione di mq 3000.

Invero, non è ammissibile un generalizzato divieto di recinzione, soprattutto nelle zone agricole, perché sostanzialmente elimina una facoltà, lo *ius excludendi alios*, da sempre tipica del diritto di proprietà ed espressamente confermata dalla ricordata disciplina codicistica.

4- Il Regolamento Comunale, può sì contenere prescrizioni circa le modalità tecniche con le quali le recinzioni debbono essere realizzate, anche al fine di armonizzarle con l'ambiente, ma non può certo vietarne l'edificazione.

Ciò, per i ricordati motivi di diritto ed anche, val la pena di metterlo in evidenza, in base al comune buon senso.

Infatti, la recinzione è un elemento imprescindibile di molte coltivazioni (ad es. degli ortaggi) e dell'allevamento libero del bestiame, attività che ben possono essere svolte in aree finitime alle abitazioni, come storicamente avviene, è fatto notorio, nelle campagne umbre.

Pertanto, vietare l'integrale recinzione del fondo è non solo antigiuridico, ma anche macroscopicamente irragionevole.

5- Per tali ragioni, il provvedimento avversato è viziato in via derivata là dove si fonda sull'articolo 50 del Regolamento, or ora riconosciuto illegittimo.

Il diniego è altresì illegittimo allorché afferma che la recinzione di cui trattasi, costituisce un elemento incompatibile con il paesaggio.

Infatti, tale valutazione è in primo luogo insufficientemente ed illogicamente motivata poiché sembra considerare la sola lunghezza del recinto, la quale, in sé e per sé, non costituisce un elemento sufficiente per ritenerla contrastante con il paesaggio.

Il contrasto, invero, dipende essenzialmente, in base alla ordinaria esperienza, dal materiale e dalla forma della recinzione stessa, elementi sui quali nell'atto impugnato non si esprime alcuna considerazione.

6- In più, il diniego è macroscopicamente irrazionale giacchè è evidente come l'impedire la recinzione di un fondo utilizzato per l'allevamento di cavalli contrasti con il comune buon senso e con l'ordinaria ragionevolezza.

Infine, il ripetuto diniego appare vieppiù irrazionale ove si consideri che la recinzione sarà realizzata con rete metallica ricoperta di plastica verde e pali e staccionate in legno.

Infatti, sempre la comune esperienza insegna che la suddetta rete, osservata da lontano, si confonde completamente con il paesaggio.

Ciò, soprattutto, ove essa sia frammista, come in questo caso, a pali o staccionate in legno che da sempre costituiscono parte integrante della campagna.

Infatti, l'occhio coglie il volume del legno e trascura quello della rete

verde la quale finisce per essere sostanzialmente invisibile.

7- Del resto, poiché non si può impedire, come si è sopra visto, la recinzione del fondo, l'utilizzo di pali o staccionate in legno con rete verde appare, anche qui in base alla comune esperienza e all'ordinaria ragionevolezza, come una delle tecniche che meglio consentono l'armonizzazione dell'opera con il paesaggio.

Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di diniego e dell'art. 50 del Regolamento Comunale, nella parte in cui limita la possibilità di recintare i fondi ove insistono abitazioni rurali alla sola area di pertinenza del fabbricato e nei limiti di mq 3000.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di diniego e l'art. 50 del regolamento edilizio del comune di Tuoro Sul Trasimeno, nei limiti specificati in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 9 novembre 2005 con l'intervento dei signori:

Avv. Pier Giorgio Lignani	Presidente
Avv. Annibale Ferrari	Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to Carlo Luigi Cardoni	F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni

IL SEGRETARIO